

Prot. 15 /2009

Bologna, 20 gennaio 2009

Alla Presidente
dell'Assemblea Legislativa
Prof. ssa Monica Donini
Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

I sottoscritti consiglieri;

premesso che l'art. 33 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", detta disposizioni in ordine all'indennità per la cosiddetta vacanza contrattuale;

richiamato in particolare il comma 4 della norma in questione il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l'anno 2008), **all'erogazione al proprio personale dell'indennità di vacanza contrattuale** riferita al primo anno del biennio economico 2008-2009, ove non corrisposta durante l'anno 2008, in riferimento ad analoga disposizione sancita per il personale delle amministrazioni dello Stato al precedente comma 1 del medesimo articolo;

richiamato l'art. 2 del CCNL dell'area della dirigenza del comparto "Regioni – Autonomie locali" del 22 febbraio 2006 che al comma 6 dispone, analogamente a quanto previsto dalla norma del citato CCNL del personale non dirigente, che dopo il periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze stabilite dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e con le modalità di erogazione definite in apposito accordo stipulato dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) ai sensi degli articoli 47 e 48 del D.Lgs. 165/2001;

dato atto che le somme così erogate costituiscono anticipazione dei benefici complessivi da stabilire in sede negoziale, restando confermato il ruolo primario del contratto collettivo nazionale nel definire il trattamento economico dei dipendenti, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 165/2001;

considerato che la Regione Emilia Romagna non ha ad oggi ancora ritenuto di erogare l'indennità di cui sopra, senza per altro alcuna motivazione nonostante la particolare attesa del personale dipendente;

considerato inoltre che le amministrazioni Regionali non dovrebbero nemmeno impegnarsi nel fare i calcoli, essendo già stati eseguiti dalla Ragioneria generale dello Stato;

atteso che la Regione Toscana, per andare incontro alle aspettative dei propri dipendenti, con delibera di Giunta Regionale n. 7 del 12 gennaio 2009 ha ritenuto invece di provvedere favorevolmente in merito motivando la delibera nel seguente modo: "valutata favorevolmente, visto l'attuale momento di crisi economica attraversata dal Paese, l'opportunità di sfruttare ogni strumento giuridico disponibile per arginare l'erosione degli stipendi dei dipendenti da parte dell'inflazione garantendo anticipi sugli aumenti retributivi che saranno attribuiti con i futuri rinnovi contrattuali";

INTERROGANO

La Giunta per sapere:

- I motivi in ordine ai quali non si vuole andare incontro alle aspettative dei propri dipendenti prevedendo l'erogazione delle provvidenze economiche a favore dei dipendenti della Regione Emilia Romagna quando invece altre Regioni, come la Regione Toscana, hanno recepito quando disposto all'art. 33 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185;
- Quale giudizio si dia in merito alla motivazione assunta dalla Regione Toscana e se la si ritenga condivisibile sotto il profilo della giustizia a favore dei dipendenti senza contratto da anni;
- Se non si ritenga forse che in Emilia Romagna gli stipendi dei dipendenti Regionali siano immuni dall'erosione dell'inflazione e, in caso di risposta negativa, se non ritenga necessario intervenire a sostegno dei dipendenti mettendo in pratica soluzioni già applicate da altre Regioni come ad esempio la Regione Toscana.

Luca Bartolini

Alberto Vecchi